

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

rebbe per lo stadio dell'appello, quando cioè questi stranieri imputati di delitti dopo aver portata la loro istanza in giudizio d'appello, si facciano a invocare il beneficio della libertà provvisoria. A questo fine proporrei di aggiungere all'articolo 209 un capoverso così concepito:

« Sulla domanda di uno straniero imputato di delitto, fatta durante il giudizio d'appello, provvede la sezione degli appelli correzionali della Corte avanti a cui pende il giudizio. »

Ho motivo di credere che la Commissione vorrà aderire a queste proposte. Ne ho fatta comunicazione all'onorevole relatore della Commissione, il quale, spero, sarà in grado di far conoscere le intenzioni della Commissione.

DE DOMINICIS, relatore. La Commissione non può non aderire alle aggiunte proposte dall'onorevole ministro guardasigilli, che sono una conseguenza necessaria dell'emendamento proposto ieri dall'onorevole Salis, accettato dalla Camera. Quindi la Commissione aderisce pienamente alla proposta dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, in seguito ad un emendamento già da essa approvato...

INDELLI. (*Della Giunta*) Domando la parola.

Arrivo in questo momento, e sento parlare della Commissione. Vorrei sapere di che si tratta, e sentire l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Salis, nella seduta di ieri, ha proposto un emendamento all'articolo 206 che consiste in questo:

« Gli imputati di delitti contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura giudiziario, giusta il disposto dei numeri 1, 2, 3 e 4 del primo capoverso dell'articolo 182 » e i numeri 2, 3 e 4 riguardano gli stranieri imputati ammessi alla libertà provvisoria.

Ora, in seguito a questo emendamento, l'onorevole ministro fa osservare che per coordinare le disposizioni della legge, conviene introdurre due aggiunte: una all'articolo 205 che sarebbe la seguente:

« La libertà provvisoria potrà anche essere accordata agli stranieri imputati di un delitto, soggetti a mandato di cattura, giusta il n° 5 del primo capoverso dell'articolo 182. »

Quindi verrebbe un'aggiunta all'articolo 209 parimente come conseguenza del principio adottato all'articolo 205.

Quest'aggiunta sarebbe così concepita:

« Sulla domanda di uno straniero imputato di delitto, fatta durante il giudizio di appello, provvede la sezione degli appelli correzionali della Corte, avanti a cui pende il giudizio. »

Se l'onorevole Indelli vuol prenderne comunicazione...

INDELLI. Ne prendo comunicazione.

Io accconsento colla Commissione.

PRESIDENTE. Allora non rimane che interpellare la Camera.

La Camera adunque deve ritenere che, essendo stato ieri approvato un emendamento stato presentato dall'onorevole Salis all'articolo 206, il quale consiste in ciò che gli imputati di delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura giudiziario, giusta il disposto dei numeri 2, 3 e 4 del primo capoverso dell'articolo 182, che riguarda gli stranieri, sono ammessi alla libertà provvisoria; in conseguenza di questo emendamento, l'onorevole ministro di grazia e giustizia fa osservare essere indispensabile d'introdurre due aggiunte: l'una all'articolo 205 che è la seguente:

« La libertà provvisoria potrà anche essere accordata agli stranieri imputati di un delitto, soggetti a mandato di cattura, giusta il numero 5 del primo capoverso dell'articolo 182. »

L'altra aggiunta è all'articolo 209, ed è la seguente:

« Sulla domanda di uno straniero, imputato di delitto, fatta durante il giudizio di appello, provvede la sezione degli appelli correzionali della Corte, davanti a cui pende il giudizio. »

Questa proposta dell'onorevole guardasigilli è accettata dalla Commissione.

Metto ai voti questa doppia proposta.

(La Camera approva.)

SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO MORRONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento del disegno di legge del deputato Morrone per completare l'articolo 390 del Codice di procedura civile presentato dal deputato Morrone. (Vedi *Stampato*, n° 135.)

Se ne dà lettura.

QUARTIERI, segretario. (*Legge*)

« *Articolo unico.* L'articolo 390 del Codice di procedura civile è modificato nel seguente tenore:

« Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza.

« Nella stessa udienza i procuratori consegnano al cancelliere i mandati per originale o per copia, e gli atti di dichiarazione di residenza o di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti, in con-